

## **STATUTO SOCIALE**

### **Denominazione – Sede – Durata**

ART. 1 – Il “Centro per la cultura d’impresa – Innovazione, Storie, Reti, Persone” è un’associazione culturale senza scopo di lucro, riconosciuta con D.M. dei Beni e Attività Culturali del 5 novembre 1997 n. 258.

ART. 2 – L’associazione, promossa nell’ambito del sistema camerale, ha sede legale in Milano. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, potrà determinare l’apertura di ulteriori sedi.

ART. 3 – L’associazione ha durata illimitata.

### **Dei fini**

ART. 4 – L’associazione ha come finalità:

- a) valorizzare il patrimonio documentale dei propri soci in quanto risorsa culturale e organizzativa in grado di concorrere al raggiungimento delle loro finalità istituzionali;
- b) valorizzare attraverso studi e ricerche l’apporto del sistema camerale alla formazione del sistema locale delle imprese;
- c) promuovere la cultura d’impresa acquisendo direttamente e valorizzando le fonti documentali storiche e contemporanee prodotte dai soggetti economici;
- d) sollecitare le imprese, gli enti e i privati che ne detengono il possesso a conservare i propri patrimoni culturali costituiti da fondi archivistici, librari, documentazione elettronica, collezioni di oggetti, prodotti, manufatti e immobili;
- e) promuovere la costituzione di Archivi economici territoriali e di musei d’impresa anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- f) organizzare ricerche, convegni, esposizioni che evidenzino il contributo degli imprenditori al processo di modernizzazione della società attraverso la diffusione dell’innovazione nelle sue più svariate forme (tecnologica, scientifica, organizzativa, economica, commerciale, ecc.);
- g) rendere disponibili alla comunità scientifica i risultati dell’attività svolta presso i propri soci o presso terzi attraverso la pubblicazione di periodici, monografie, supporti elettronici, siti web, o mediante la partecipazione a seminari e convegni, in uno spirito di piena condivisione e diffusione della conoscenza;
- h) promuovere la formazione di operatori culturali in grado di conservare e valorizzare le fonti documentali prodotte dalle Camere di commercio, dalle imprese, dagli attori economici in genere;
- i) favorire il coinvolgimento degli imprenditori nella realizzazione delle finalità culturali dell’associazione;
- l) costituire, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, istituzioni che consentano di perseguire con maggiore efficacia gli scopi sociali sopra elencati.

L’associazione persegue le sue finalità anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, italiani ed esteri, nella piena libertà delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.

## **Dei soci**

ART. 5 – Sono soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, accettandone lo statuto e impegnandosi a versare regolarmente le quote associative, verranno ammesse dal Consiglio di amministrazione a seguito di loro domanda.

I soci si dividono in:

- a) soci promotori;
- b) soci ordinari.

Sono soci promotori quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione impegnandosi con il versamento di quote associative stabilite dall'Assemblea ed a valere per periodi di tre esercizi, in misura superiore a quella dei soci ordinari.

Sono soci ordinari quei soci che partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 6 – La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa. La qualifica di socio si perde, inoltre, automaticamente, nel caso di mancata partecipazione alla copertura delle eventuali perdite che inducono necessariamente una ricostituzione del patrimonio.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci mediante comunicazione, anche elettronica, con conferma di ricezione inviata al Presidente del Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre di ogni anno. Il recesso avrà effetto con l'anno successivo. È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

## **Del patrimonio**

ART. 7 – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da conferimenti degli associati;
- b) da donazioni, legati, lasciti;
- c) dall'avanzo annuale di gestione.

ART. 8 – L'associazione provvede alle spese per la propria attività attraverso:

- a) le quote associative;
- b) i contributi e le erogazioni di cittadini, enti, società e associazioni;
- c) i redditi dei beni patrimoniali;
- d) i proventi delle proprie iniziative;
- e) i copyrights o royalties di edizioni proprie.

ART. 9 – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Degli organi statutari**

ART. 10– Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

## **Dell'Assemblea dei soci**

ART. 11 – L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola col versamento della quota associativa. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

ART. 12 – Spettano all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redatti dal Consiglio;
- b) l'approvazione, su proposta del Consiglio, in merito alle quote associative;
- c) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
- d) la determinazione degli emolumenti dei revisori;
- e) la determinazione di eventuali emolumenti a consiglieri delegati;
- f) lo scioglimento dell'associazione con la conseguente nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione dei beni rimasti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- g) le delibere sulle modificazioni statutarie, l'adozione ed eventuale modifica del regolamento dell'associazione.

ART. 13 – L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio di amministrazione, entro il 15 novembre per il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per il conto consuntivo e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/10 dei soci, mediante comunicazione, anche elettronica, con conferma di ricezione spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare.

ART. 14 – In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

ART. 15 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno dei presenti. Ove sia stato nominato e salvo l'intervento di notaio, il Direttore funge da segretario, redige il processo verbale della riunione e lo trasmette ai soci. Le convocazioni assembleari, le relative deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti verranno affissi nella sede dell'associazione a disposizione dei soci.

ART. 16 – Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

ART. 17– Le deliberazioni sono valide quando espresse dalla maggioranza assoluta dei voti presenti.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, adozione e modifica del regolamento, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

## **Del Consiglio di amministrazione**

ART. 18 – L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea. Di questi 5 sono eletti tra i membri proposti dai soci promotori e 2 sono eletti fra i membri proposti dai soci ordinari.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'ufficio di consigliere è gratuito. Il Consiglio tuttavia può proporre all'Assemblea particolari indennità a favore dei propri membri in funzione degli incarichi conferiti.

ART. 19 – Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea e, in caso di conferma, sino alla scadenza del Consiglio.

L'assenza continuativa e ingiustificata per tre sedute comporta la decadenza del consigliere.

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio, l'organo decade e il Presidente procede all'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 20 – Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano necessario. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, dal Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente, o dalla maggioranza dei consiglieri in caso di impedimento od omissione di entrambi. L'avviso deve contenere il luogo e l'ordine del giorno ed è diramato a tutti i consiglieri e revisori entro cinque giorni lavorativi mediante posta elettronica con conferma di ricezione o, in caso di urgenza, entro tre giorni lavorativi.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in carica.

ART. 21 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni si redige processo verbale.

ART. 22 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ha l'obbligo di redigere annualmente la relazione sull'attività e il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e, in particolare:

- a) verifica il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- b) convoca le Assemblee;
- c) nomina un Vicepresidente;
- d) redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) acquista e aliena i beni mobili e immobili, accetta eredità e legati, determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- f) propone all'assemblea l'ammontare delle quote associative annuali per ogni categoria di soci;
- g) propone all'approvazione dell'Assemblea regolamenti e norme per il funzionamento dell'associazione;
- h) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- i) su proposta del Presidente, può nominare il Direttore, definendone gli emolumenti e le attribuzioni di poteri e funzioni.

ART. 23 – Il Consiglio può conferire parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli consiglieri e – se nominato – al direttore, con esclusione di quelli non delegabili per legge.

Al direttore possono essere delegati: il coordinamento dell'attività generale, la gestione dei dipendenti senza facoltà di assunzione, dei collaboratori, il coordinamento degli uffici.

Restano in ogni caso in capo al Consiglio i poteri di:

- a) assumere dirigenti, quadri e definirne la retribuzione;

- b) sottoscrivere contratti di locazione, leasing, factoring;
- c) sottoscrivere contratti di consulenza, collaborazione coordinata e continuativa, per valori unitari superiori a 40.000 Euro;
- d) assumere linee di credito e finanziamento da terzi;
- e) sottoscrivere contratti di servizi che obblighino il Centro a prestazioni a soci o a terzi per periodi superiori a due anni;
- f) partecipare ad altre associazioni, enti con o senza personalità giuridica, società di capitali e di persone;
- g) acquistare beni immobili.

Il direttore partecipa al Consiglio di amministrazione anche con la funzione di segretario e senza diritto di voto.

### **Del Presidente**

ART. 24 – Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione fra i membri eletti dall'assemblea proposti dai soci promotori, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25 – Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, partecipa alle riunioni del Comitato scientifico. In caso di assenza, vacanza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da altro consigliere designato dal Consiglio riunito.

### **Del Collegio dei revisori dei conti**

ART. 26 – Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Presidente dei revisori dei conti è nominato in seno al Collegio e deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere; la durata in carica è di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

ART. 27 – Spettano al Collegio dei revisori:

- a) il controllo della gestione contabile dell'associazione, l'effettuazione, in qualunque momento, di accertamenti di cassa, la redazione collegiale della relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b) la vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme statutarie.

I revisori partecipano alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

### **Del Comitato scientifico**

ART. 28 – Il Comitato scientifico è composto da un numero di membri compresi tra i 5 e i 25 che durano in carica tre anni, sono riconfermabili e vengono scelti tra personalità che per la loro attività scientifica o imprenditoriale risultino rispondenti alle finalità dell'associazione. Sono membri di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente, il Direttore, se nominato, e un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali. I restanti membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione che, in caso di vacanza, provvede a nuove nomine.

Il Comitato scientifico rimane in carica sino a quando il Consiglio di amministrazione insediato dall'Assemblea elettiva non avrà provveduto a formulare una nuova proposta.

Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Presidente che ne dirige l'attività e mantiene i rapporti col Consiglio di amministrazione partecipando alle riunioni.

ART. 29– Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, promuove e traccia le linee scientifiche dell'associazione previste dall'art. 4.

### **Dello scioglimento**

ART. 30 – Nel caso di trasformazione o scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Clausola compromissoria**

ART. 31 – Per qualunque controversia tra l'associazione e i soci e fra i soci fra di loro la decisione verrà presa da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti in conflitto e il terzo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente della Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano.

### **Norme transitorie**

ART. 32- Per il 2009 le quote associative per i soci promotori sono fissate in € 15.000. Per i successivi due esercizi le quote verranno fissate dall'Assemblea comunque in misura non inferiore a 15.000 Euro. Per l'esercizio 2009 la quota associativa ordinaria è fissata in € 7.000.

I soci che non hanno partecipato alla ricostituzione del patrimonio dell'associazione e che intendano comunque mantenere la qualifica di socio ordinario versano, per il solo esercizio 2009, oltre alla quota associativa ordinaria, un contributo una tantum di € 1.000.

Milano, 4 settembre 2009